



# Legge federale sulle ferrovie

(Lferr)

(Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2023<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1957<sup>2</sup> sulle ferrovie è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione (concerne soltanto il testo francese)*

*Art. 4* Sistema di gestione della sicurezza

<sup>1</sup> Chi intende costruire o esercitare un'infrastruttura ferroviaria oppure effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un sistema di gestione della sicurezza.

<sup>2</sup> Il sistema di gestione della sicurezza deve essere idoneo a garantire la sicurezza della costruzione e dell'esercizio dell'infrastruttura nonché dei trasporti ferroviari.

*Art. 4a* Tronchi di confine e tratte in prossimità della frontiera

<sup>1</sup> Sulle tratte che conducono dall'ultimo punto d'esercizio in Svizzera al primo all'estero (tronchi di confine) l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può consentire l'applicazione delle prescrizioni tecniche e d'esercizio vigenti nei Paesi confinanti.

<sup>2</sup> Sui tronchi di confine e sulle tratte in prossimità della frontiera ad essi collegate può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri.

<sup>1</sup> FF 2023 703

<sup>2</sup> RS 742.101

*Art. 7 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> Se sono trasferiti solo taluni diritti od obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all'UFT, per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo. ...

*Art. 8a*                    Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di sicurezza

<sup>1</sup> L'UFT rilascia l'autorizzazione di sicurezza se il gestore dell'infrastruttura dispone di un sistema di gestione della sicurezza.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo. Può essere rinnovata.

<sup>3</sup> L'UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la cooperazione nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per le infrastrutture transfrontaliere.

*Art. 8c cpv. 1, primo periodo (concene soltanto il testo francese), secondo periodo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> ... Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari effettuati esclusivamente su territori circoscritti e per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 8e*                    Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza

<sup>1</sup> L'UFT rilascia il certificato di sicurezza se l'impresa di trasporto ferroviario dispone di un sistema di gestione della sicurezza.

<sup>2</sup> Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può concludere con l'Unione europea (UE) un accordo sul riconoscimento da parte della Svizzera dei certificati di sicurezza rilasciati dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA).

<sup>4</sup> L'UFT conviene con l'ERA la cooperazione nell'ambito del rilascio dei certificati di sicurezza.

<sup>5</sup> L'UFT può concludere con le competenti autorità dei Paesi confinanti accordi sul riconoscimento di certificati di sicurezza per le tratte in prossimità della frontiera.

*Art. 14a*                    Obbligo di collaborazione

<sup>1</sup> Le imprese ferroviarie e i servizi responsabili della manutenzione dei veicoli devono fornire all'UFT, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari nell'ambito della sua attività di vigilanza. Devono inoltre concedere all'UFT libero accesso a tutti gli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti rilevanti per l'esercizio e la

manutenzione dell'infrastruttura e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

<sup>2</sup> Le imprese di trasporto ferroviario hanno gli stessi obblighi nei confronti dell'ERA se il certificato di sicurezza è rilasciato da quest'ultima.

*Art. 15* Notifica e inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti

<sup>1</sup> Le imprese ferroviarie devono notificare gli incidenti e i quasi incidenti nell'esercizio delle ferrovie:

- a. al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) immediatamente;
- b. all'UFT entro 30 giorni.

<sup>2</sup> Per ogni incidente e quasi incidente nell'esercizio delle ferrovie il SISI apre un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

<sup>3</sup> L'inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.

<sup>4</sup> Gli interessati e le persone che possono contribuire al chiarimento delle cause dell'incidente o del quasi incidente devono fornire al SISI le informazioni e i documenti necessari. Devono inoltre concedere al SISI libero accesso al luogo dell'incidente nonché agli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti interessati rilevanti per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di inchiesta.

*Art. 15a cpv. 3, primo periodo, 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup>*

<sup>3</sup> La Commissione d'inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un proprio ufficio d'inchiesta. ...

<sup>3bis</sup> Può concludere accordi con servizi d'inchiesta esteri in merito all'inchiesta su incidenti e quasi incidenti.

<sup>3ter</sup> Nel singolo caso l'ufficio d'inchiesta può inoltre cooperare, su richiesta di un'autorità estera, all'inchiesta su incidenti e quasi incidenti all'estero.

*Art. 15b cpv. 1, primo periodo, cpv. 2, frase introduttiva, cpv. 3, primo periodo, e cpv. 4*

<sup>1</sup> La Commissione d'inchiesta redige un rapporto per ogni inchiesta. ...

<sup>2</sup> Per chiarire i fatti, l'ufficio d'inchiesta può ordinare:

<sup>3</sup> Se tange diritti od obblighi, emana decisioni formali. ...

<sup>4</sup> Le decisioni emanate dall'ufficio d'inchiesta nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione d'inchiesta.

*Art. 16 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> L'UFT può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio della medesima:

- a. i dati concernenti la salute;
- b. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.

*Art. 16a*          Trattamento di dati da parte del gestore dell'infrastruttura

<sup>1</sup> Per il trattamento di dati personali, il gestore dell'infrastruttura sottostà agli articoli 33–42 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>3</sup> sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà invece agli articoli 30–32 LPD.

<sup>2</sup> Può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo l'articolo 16 capoverso 1<sup>bis</sup>, se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio della medesima. Ciò vale anche per terzi che svolgono compiti per il gestore dell'infrastruttura. Quest'ultimo rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

*Art. 17a cpv. 1 e 6*

<sup>1</sup> L'UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge, sempre che non siano iscritti in un registro dei veicoli dell'UE.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può convenire con l'UE la registrazione dei veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera nei registri dei veicoli dell'UE.

*Art. 17c*          Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

<sup>1</sup> L'UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza della costruzione e dell'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli in funzione dei rischi mediante controlli a campione.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle procedure di autorizzazione valuta questi aspetti sulla base della prova fornita in merito alla sicurezza. Stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie volte a fornire la prova in merito alla sicurezza nelle procedure di autorizzazione.

<sup>3</sup> Può scambiare i dati necessari per la valutazione e i risultati della stessa con l'ERA, altre autorità preposte alla sicurezza, le imprese ferroviarie, i detentori e le persone responsabili della manutenzione.

<sup>3</sup> RS 235.1; RU 2022 491

*Inserire dopo il titolo della sezione 7*

*Art. 18y<sup>bis</sup>* Prova in merito alla sicurezza

Chi intende esercitare un impianto ferroviario o un veicolo deve provarne la sicurezza.

*Art. 18w* Autorizzazione d'esercizio per impianti ferroviari

<sup>1</sup> Per gli impianti ferroviari modificati in modo rilevante è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

<sup>2</sup> Per gli impianti ferroviari nuovi, ristrutturati o rinnovati è necessaria un'autorizzazione d'esercizio se l'UFT lo stabilisce.

<sup>3</sup> L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e l'impianto ferroviario è conforme alle prescrizioni determinanti.

<sup>4</sup> L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

*Art. 18w<sup>bis</sup>* Autorizzazione d'esercizio per veicoli

<sup>1</sup> Per i veicoli nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

<sup>2</sup> L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il veicolo è conforme alle prescrizioni determinanti.

<sup>3</sup> L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

*Art. 23c* Autorizzazione d'esercizio per impianti ferroviari

<sup>1</sup> Per gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFT.

<sup>2</sup> Per gli impianti ferroviari ristrutturati o rinnovati è necessaria un'autorizzazione d'esercizio se l'UFT lo stabilisce.

<sup>3</sup> L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se l'impianto ferroviario, comprese le sue interfacce, è conforme ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

<sup>4</sup> L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

*Art. 23c<sup>bis</sup>*      Messa in circolazione di veicoli

<sup>1</sup> I veicoli nuovi o modificati in modo rilevante possono essere messi in circolazione su un'infrastruttura ferroviaria soltanto se il detentore dispone di un'apposita autorizzazione dell'UFT.

<sup>2</sup> L'UFT rilascia l'autorizzazione se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il veicolo, comprese le sue interfacce, è conforme ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.

<sup>3</sup> L'UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

<sup>5</sup> Stabilisce quali autorizzazioni di Stati esteri o dell'ERA sono riconosciute. Può prevedere che le autorizzazioni destinate a essere valide non solo in Svizzera siano di esclusiva competenza dell'ERA.

<sup>6</sup> L'UFT conviene con l'ERA la cooperazione nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per i veicoli.

<sup>7</sup> Può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle autorizzazioni per la messa in circolazione di veicoli su tratte in prossimità della frontiera.

*Art. 23d*      Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi

<sup>1</sup> Per ristrutturazione s'intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni complessive.

<sup>2</sup> Per rinnovo s'intendono importanti lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni complessive.

*Art. 23e*      Modifiche

<sup>1</sup> I sottosistemi ristrutturati o rinnovati e altre modifiche, compresa la sostituzione nell'ambito di lavori di manutenzione, devono essere conformi ai requisiti essenziali, alle disposizioni tecniche di esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti. Per le deroghe è richiesta un'autorizzazione dell'UFT.

<sup>2</sup> La sostituzione di elementi di costruzione sottoposti al diritto previgente con elementi di costruzione dello stesso tipo è consentita se attuata nell'ambito di lavori di manutenzione.

<sup>3</sup> La prova in merito alla sicurezza deve essere aggiornata.

*Art. 23e<sup>bis</sup>*      Libera circolazione di sottosistemi mobili

I veicoli e il controllo-comando e segnalamento di bordo possono essere immessi in commercio solo se soddisfano i requisiti essenziali ed è stata ottenuta la pertinente dichiarazione di verifica.

*Art. 23e<sup>ter</sup>* Immissione in commercio di componenti di interoperabilità

Gli elementi di costruzione destinati a essere incorporati in un sottosistema (componenti di interoperabilità) possono essere immessi in commercio solo se soddisfano i requisiti essenziali ed è stata ottenuta la pertinente dichiarazione.

*Art. 23f* Competenze

<sup>1</sup> Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale emana:

- a. i requisiti essenziali per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;
- b. le altre prescrizioni necessarie per garantire l'interoperabilità con il sistema ferroviario europeo.

<sup>2</sup> Può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell'ambito dell'elaborazione e dell'applicazione di prescrizioni e norme internazionali.

<sup>3</sup> Tenuto conto del diritto internazionale, l'UFT emana:

- a. le disposizioni tecniche d'esecuzione per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;
- b. le disposizioni applicabili a complemento o in deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); notifica queste disposizioni alla Commissione europea e le comunica le parti del sistema ferroviario che necessitano di provvedimenti particolari, temporanei o permanenti, nelle STI.

<sup>4</sup> L'UFT notifica alla Commissione europea o all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili a complemento o in deroga al diritto europeo o internazionale.

<sup>5</sup> D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d'esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.

*Art. 23h*

*Abrogato*

*Art. 23i cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> A questo scopo gli organi di controllo dell'UFT possono:

- f. scambiare informazioni con la Commissione europea, l'ERA e altre autorità e servizi coinvolti nella sorveglianza del mercato.

*Art. 23j cpv. 1*

<sup>1</sup> La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità è conforme ai requisiti essenziali è fornita mediante:

- a. una dichiarazione di verifica oppure una dichiarazione di conformità o di idoneità all'impiego del fabbricante o di un suo mandatario; e
- b. un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità o da un organismo designato.

*Art. 23l cpv. 2*

<sup>2</sup> Può scambiare i dati necessari per l'esercizio sicuro di veicoli interoperabili con l'ERA e le autorità preposte alla sicurezza di Stati esteri.

*Art. 40b<sup>bis</sup>* Assicurazione di responsabilità civile

Il titolare di un'impresa di trasporto ferroviario deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per una somma di copertura di almeno 100 milioni di franchi.

*Art. 80 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle abilitazioni del personale rilevante per la sicurezza su tratte in prossimità della frontiera.

*Art. 86a cpv. 1 lett. d ed e*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- d. esercita o fa esercitare un impianto senza disporre della concessione d'infrastruttura o dell'autorizzazione di sicurezza necessarie secondo l'articolo 5 o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;
- e. esercita o fa esercitare un veicolo senza disporre dell'autorizzazione di accesso alla rete o del certificato di sicurezza necessari secondo l'articolo 8c o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;

*Art. 96b* Disposizione transitoria della modifica del ...

I certificati di sicurezza di altri Stati che si applicano anche in Svizzera restano validi fino alla loro scadenza, al più tardi sino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

*Art. 97 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'UFT può emanare disposizioni d'esecuzione tecniche e d'esercizio in merito alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale.

II

La legge del 24 giugno 1902<sup>4</sup> sugli impianti elettrici è modificata come segue:

*Art. 21*

Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato:

- a. all'Ufficio federale dei trasporti per:
  1. gli impianti elettrici specifici della ferrovia,
  2. gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario,
  3. le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari;
- b. a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

